

REGOLAMENTO PER IL “FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.”

21 luglio 2026

Premessa

Il presente regolamento del “Fondo pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.”, di seguito denominato “Fondo”, è finalizzato alla esclusiva regolamentazione del Fondo stesso.

In considerazione dell’evoluzione nella normativa primaria e secondaria che ha interessato il sistema della previdenza complementare, in particolar modo negli ultimi anni, e al fine di garantire il corretto adeguamento dell’ordinamento interno del Fondo alle numerose riforme che si sono succedute nel settore, le Organizzazioni Sindacali firmatarie e Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (ciascuna “una Parte” ed insieme “le Parti”) hanno convenuto, con accordo sindacale aziendale sottoscritto in data 16 aprile 2021, di stipulare il presente regolamento avente come finalità esclusiva la regolamentazione del Fondo pensione per renderlo coerente e compatibile con le nuove disposizioni di legge in materia e si sono impegnate ad avviare un confronto finalizzato a realizzare ogni ulteriore modifica richiesta dalle disposizioni normative e regolamentari entro i termini previsti.

La sua configurazione gestionale quale “Fondo unico interno all’Azienda”, viene confermata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Fondo è disciplinato per ogni aspetto dal presente Regolamento.

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1. - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. Il Fondo pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, di seguito denominato “Fondo”, è la prosecuzione del “Fondo di integrazione delle prestazioni dell’I.N.P.S. per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti”, istituito con gli Accordi dell’11 luglio 1955, dell’1 maggio 1969, del 20.12.1974, 05.08.1980, 23.05.1996, 26.03.1998, 11.02.2004 e 21.12.2006 e successive modifiche.

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 60 del presente Regolamento.

3. Il Fondo ha sede in Bolzano.

Art. 2. - Forma giuridica

1. Il Fondo Pensione Sparkasse è un fondo interno alla CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. - SÜDTIROLER SPARKASSE A.G. (di seguito per brevità “Banca”) con patrimonio di destinazione, separato ed autonomo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2117 c.c..

2. Il Fondo è iscritto con il n. 9141 alla III Sezione Speciale dell’Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

2. Al Fondo spetta altresì di proseguire, con le forme stabilite dalle fonti istitutive, nella gestione della posizione degli aderenti titolari di obbligazioni previdenziali a prestazione definita, in conformità alle disposizioni riportate nelle successive Sezioni A e A1.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4. - Destinatari

1. Il Fondo di cui al presente regolamento si applica al personale in servizio nonché quello in quiescenza (o relativi aventi diritto) della Cassa di Risparmio S.p.A. (compresi gli ex pensionati esattoriali sino all'1.1.2002) e della Sparim S.p.A. Il presente Regolamento è suddiviso in tre sezioni:

- la sezione A si applica al personale in quiescenza al 23 maggio 1996 ed ai loro aventi diritto, nonché agli iscritti al Fondo a tale data che, avendo a tale data già maturato i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche I.N.P.S., hanno optato per l'applicazione di tale normativa;
- la sezione A1 si applica al personale già iscritto al Fondo alla data del 23.5.1996 che non abbia esercitato l'opzione di cui al successivo art. **33** della sezione A1.
- la sezione B si applica a tutto il personale della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e della Sparim S.p.A. (e a far data dall'1.12.2006 a quello con contratto a tempo determinato e di apprendistato) ad eccezione di quello di cui alla precedente sezione A.

Tra i destinatari della sezione B sono altresì ricompresi gli aderenti taciti (lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando.

Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 5. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo opera in regime misto, e le sezioni di cui all'art. 4 risultano così articolate:

- la sezione A a prestazione definita;
- la sezione A1 a prestazione definita;
- la sezione B a contribuzione definita.

Art. 6. - Scelte di investimento

1. Le disponibilità con le quali il Fondo assicura le prestazioni possono essere investite tenute presenti le necessità del regolare funzionamento della sua liquidità, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. 166/2014 e dalle delibere/direttive dell'Organismo di Vigilanza (Covip).

2. La politica di investimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca - limitatamente alla Sezione B sulla base della proposta motivata della Commissione di gestione in materia - anche con riferimento alla definizione, alle modifiche e agli scostamenti dal benchmark, e agli asset di investimento.

E previsto un profilo life cycle di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto o ad altro profilo di investimento a prescindere dal periodo minimo di permanenza di un anno. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo life cycle dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

3. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7. - Patrimonio

1. Il patrimonio del Fondo – patrimonio separato ai sensi dell'art. 2117 c.c. al quale vengono fatti affluire i rendimenti degli strumenti finanziari in cui esso risulta essere investito – è costituito dai seguenti valori:

- importo costituente la copertura della riserva matematica riguardante i pensionati (compresi coloro che, in servizio alla data del 23.05.2006 avevano optato ai sensi dell'art. 4 per il regolamento della Sezione A);

- importo corrispondente alla quota patrimoniale della riserva matematica impegnata a favore del personale in servizio di cui all'art. 24, 1° comma;

- importo accumulato sui conti pensione individuali della Sezione B relativo al montante per gli iscritti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 33 nonché alla contribuzione aziendale e personale del singolo di cui agli artt. 38 e 39.

2. Alla data 31.12.2009, tenuto conto delle opzioni esercitate ai sensi dei successivi articoli 10 e 33, il patrimonio del Fondo risulta costituito dai seguenti valori:

- € 39.944.858,15 costituenti la copertura della riserva matematica a tale data riguardante i pensionati della sezione A (compresi gli ex pensionati esattoriali sino all'1.1.2002).

- € 12.602.335,44 corrispondenti alla quota patrimoniale della riserva matematica impegnata a favore dei pensionati di cui all'art. 24, 1° comma - sezione A1 (compresi gli ex pensionati esattoriali sino all'1.1.2002).

- € 190.756,80 corrispondenti alla quota patrimoniale della riserva matematica impegnata a favore del personale in servizio di cui all'art. 24, 1° comma - sezione A1;

€ 108.520.329,88 corrispondenti al montante dei conti pensione individuali degli iscritti alla sezione B alla data dell'1.1.2010.

Art. 8. - Spese

1. L'iscrizione alla Sezione B del Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo: indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio dei comparti nei quali è investita la posizione individuale.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di amministrazione della Banca su proposta della Commissione di gestione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. Tutte le spese diverse da quelle indicate al comma 1 sono a carico della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e/o Sparim S.p.A. salva la possibilità di richiedere una rifusione delle relative spese al personale in quiescenza o cessato che ha chiesto di mantenere la propria posizione individuale investita nel Fondo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro giusta quanto previsto nell'art. 43, c. 2, lett. e) del presente Regolamento.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Sezione A – prestazione definita

Art. 9. - Destinatari e caratteristiche della Sezione A

1. Scopo della Sezione A del Fondo è di garantire ai dipendenti in quiescenza – ex ramo credito e ex ramo esattoriali o loro aventi diritto – un trattamento pensionario nella misura e con le modalità

previste dal presente Regolamento, integrativo delle prestazioni lorde tempo per tempo a qualsiasi titolo erogate dall'INPS o dal Fondo Speciale Esattoriali presso l'INPS.

2. Ai fini del calcolo delle pensioni integrative, le prestazioni erogate dall'Inps si considerano per le sole quote di pensione afferenti il periodo di servizio riconosciuto utile dalla Cassa di Risparmio di Bolzano SpA per il trattamento di quiescenza previsto dal Fondo.

3. Restano invece acquisiti a favore dell'iscritto – nei limiti in cui tale acquisizione non comporti riduzione delle quote di pensione INPS che ai sensi del precedente capoverso si considerano ai fini del calcolo della pensione integrativa – le quote di pensione INPS afferenti i periodi non compresi nel precedente capoverso, le quote di pensione INPS afferenti periodi di servizio prestati presso la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA oltre il 35^a nonché le quote di maggiorazione delle pensioni dirette INPS per carichi di famiglia, gli ulteriori benefici aggiuntivi previsti dall'INPS che non trovino riconoscimento presso la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA ai fini della pensione globale (riconoscimento dei periodi di servizio militare, riscatto dei corsi legali di laurea, quote supplementari per prosecuzione volontaria della assicurazione e per contributi figurativi).

4. Resta inteso che quote di pensione INPS afferenti periodi di prosecuzione volontaria con relativo onere a carico della Cassa di risparmio di Bolzano SpA restano acquisiti a favore della stessa.

5. Il trattamento pensionario integrativo di cui al presente Regolamento è comprensivo, per la parte derivante dalle voci di retribuzione pensionabili di cui al successivo art.11 dell'indennità di anzianità, ovvero al TFR spettante agli aventi diritto nella misura e con le modalità previste dalle norme contrattuali e dalla legge; per quanto derivante da voci di retribuzione in parte o in tutto non pensionabili ai sensi del successivo art.11 la sola indennità di anzianità, ovvero il TFR, verrà invece liquidata in aggiunta alle prestazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 10. - Patrimonio della Sezione A

1. Al 31.12.2009 il Fondo risulta costituito per la sezione A da valori per complessivi € 39.944.858.15 costituenti la copertura della riserva matematica relativa al personale in quiescenza – ex ramo credito e ex ramo esattoriali o loro aventi diritto.

2. L'impostazione contabile del Fondo Sezione A è basata sul Conto riserva matematica generale al quale è affluita la riserva matematica, relativa al personale in quiescenza.

Gli eventuali contributi straordinari ed integrativi che la Cassa di Risparmio di Bolzano SpA ritenesse opportuno erogare a favore del Fondo – sezione A per la conservazione dell'equilibrio della sezione stessa saranno pure versati al suddetto Conto riserva matematica generale.

3. I valori costituenti la copertura della riserva matematica sono contabilmente evidenziati sui singoli conti individuali del personale in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 47/2000, relativi alle coperture delle riserve matematiche concordate con l'attuario di fiducia della Cassa di risparmio di Bolzano SpA.

Art. 11. - Determinazione retribuzione pensionabile della Sezione A

1. Agli effetti della Sezione A del presente Regolamento per retribuzione pensionabile si intende il complesso annuo delle voci:

- Stipendio
- Indennità di carica
- Indennità di contingenza
- Indennità di mensa
- Indennità di caropane
- Indennità dirigenti
- Indennità funzionari
- Indennità di anzianità di qualifica dirigenti
- Indennità di anzianità di qualifica funzionari
- Indennità di laurea
- Indennità di professione,

nonché eventuali altre voci sulle quali già alla data 23 maggio 1996 è stata conteggiata la pensione.

2. Anche le voci retributive del personale in quiescenza ex ramo esattoriali, sono quelle suddette.
3. Agli effetti di cui ai precedenti comma sarà anche considerato il premio di rendimento nell'importo percepito per l'anno in cui si verifica la cessazione del servizio, ragguagliato ad anno intero, con un massimo corrispondente all'ammontare della retribuzione annua calcolata con riferimento alla mensilità percepita nell'ultimo mese di servizio, diviso tale ammontare, per il numero delle mensilità contrattuali annue, oppure se più favorevole, con un massimo corrispondente all'importo minimo previsto, tempo per tempo, per il pari grado in servizio dai contratti aziendali.
4. Ai soli fini di cui all'art. 20 del presente Regolamento, sul premio di rendimento spettante all'iscritto al momento del collocamento in quiescenza, si applicano le stesse variazioni percentuali che subiscono tempo per tempo le altre voci retributive pensionabili, con l'intesa che la base iniziale viene fissata dal rapporto fra il premio di rendimento stesso e il complesso delle altre voci retributive pensionabili alla data del pensionamento, rapportate ad anno. Nel caso in cui a livello di contrattazione nazionale e/o aziendale dovessero essere determinate delle riduzioni di incidenza delle voci retributive sul premio di rendimento, le Parti si incontreranno per rinvenire soluzioni operative nei confronti del personale in quiescenza per la più esatta ridefinizione del trattamento previdenziale.

Art. 12. - Prestazioni della Sezione A erogabili in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

1. Nei casi risoluzione del rapporto di impiego non dovuti a morte dell'iscritto, al Fondo fanno carico le seguenti prestazioni:

a) Pensione integrativa diretta di vecchiaia o anzianità

La predetta pensione integrativa spetta all'iscritto quando il rapporto d'impegno si risolve.

b) Pensione integrativa di reversibilità

2. La predetta pensione integrativa spetta ai beneficiari di cui all'art. 15 in caso di morte dell'iscritto dopo la liquidazione della pensione diretta.

3. Quando la risoluzione del rapporto di impiego avvenga per morte dell'iscritto in servizio, ai beneficiari di cui all'art. 15 spetta la pensione integrativa indiretta

Art. 13. - Prestazioni pensionistiche integrative della Sezione A – determinazione dell'importo erogabile

1. Le prestazioni annue erogate dall'I.N.P.S. saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente il 100% dell'ultima retribuzione annua pensionabile spettante all'iscritto, come fissato all'art. 11 e tenuto presente quanto previsto all'art. 9.

2. La liquidazione del trattamento pensionario complessivo sarà pari ad 1/35 del 100% della retribuzione suddetta per ogni anno di iscrizione al Fondo con un massimo di 35/35.

Per il personale in quiescenza ex ramo esattoriale i rimborsi della contribuzione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette di cui alla Legge 2.4.1958 n. 377 e successive modificazioni, sono stati considerati alla stregua di una capitalizzazione e pertanto, convertiti in rendita annua, portati in detrazione dalla rendita vitalizia.

3. L'importo capitalizzato viene convertito sulla base delle allegate tabelle di conversione in rendita annua. che viene portata in diminuzione della misura della pensione.

Art. 14. - Prestazioni pensionistiche integrative della Sezione A – decorrenza prestazioni

1. Il tempo utile agli effetti della pensione decorre dalla data di iscrizione al Fondo.

Nel calcolo degli anni di iscrizione si computa per anno intero un semestre compiuto e si trascurano le frazioni minori di un semestre.

2. In caso di permanenza in servizio oltre il 35° anno di iscrizione al Fondo verrà liquidato all'iscritto, all'atto del collocamento a riposo, il TFR relativo agli anni di servizio eccedenti i 35, in aggiunta alle prestazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 15. - Prestazioni della Sezione A erogabili in caso di decesso

1. Hanno diritto alla pensione integrativa di reversibilità di cui all'art. 12, lettera b), ed alla pensione integrativa indiretta di cui all'art. 12, comma 4 tutti i superstiti ai quali l'I.N.P.S. riconosce il diritto alla pensione per superstiti. (Allegato I)

2. Le prestazioni erogate ai superstiti dall'I.N.P.S. saranno integrate dal Fondo nei confronti dei beneficiari di cui al presente articolo fino a raggiungere complessivamente le aliquote della pensione annua diretta vigenti per l'I.N.P.S. ad eccezione dell'aliquota per i genitori, per i quali essa viene fissata al 30% anche nel caso di un solo genitore avente titolo.

Art. 16. - Modalità di pagamento delle prestazioni della Sezione A

1. Le pensioni annue integrative vengono pagate in 13 rate mensili di cui 12 posticipate entro il 27 di ogni mese ed una entro il 20 dicembre di ciascun anno.

2. La pensione integrativa non verrà corrisposta qualora il lavoratore o gli aventi diritto non abbiano provveduto, avendone i requisiti, ad ottemperare a quanto prescritto dalla legge per ottenere la liquidazione delle prestazioni dell'I.N.P.S..

3. Nessuna operazione di credito in genere, per nessun titolo e per nessun motivo, può essere fatta dal Fondo agli iscritti ed in specie non può venire ad essi fatta anticipazione di sorta. salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 17. - Divieto di cessione e vincoli all'erogazione della Sezione A

1. Le pensioni integrative spettanti agli iscritti ed ai beneficiari indicati nell'art. 15 per effetto del presente Regolamento non possono essere cedute, né alienate, né vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte, nel senso che eventuali cessioni, alienazioni o vincoli non saranno accettati o riconosciuti dall'Amministrazione del Fondo la quale pagherà le pensioni integrative soltanto ed esclusivamente alle persone degli iscritti e dei beneficiari indicati nell'art. 15 secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Le pensioni integrative dirette, per la sola quota eccedente l'indennità di anzianità, ovvero del TFR sono vincolate a favore della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. per il risarcimento dei danni causati alla stessa per colpa o negligenza da parte dell'iscritto ai sensi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il pensionato non potrà svolgere un'attività né in proprio né alle dipendenze di terzi, contraria agli interessi della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nel territorio ove esso opera, e ciò nei limiti dell'art. 2125 del Codice Civile.

4. Per il periodo nel quale l'iscritto svolge tale attività, non gli verrà erogata la pensione integrativa salvi i maggiori diritti della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Art. 18. - Documentazione contabile della Sezione A

1. In sede di chiusura annuale verrà compilato uno stato dimostrante la situazione del Fondo.

Di tali stati hanno diritto di prendere visione i dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali dei Sindacati firmatari del presente Regolamento.

2. A periodi non superiori al triennio sarà compilato il bilancio tecnico del Fondo.

Art. 19. - Adeguamenti delle prestazioni della Sezione A

1. Le pensioni integrative dirette, di reversibilità ed indirette subiscono in ogni tempo le stesse variazioni percentuali che sono fissate per la retribuzione che l'iscritto percepirebbe dalla Cassa se fosse in servizio con il grado e l'anzianità che aveva al momento della sua liquidazione.
2. Dette variazioni saranno conteggiate sul complesso del trattamento di quiescenza aziendale cioè sulla pensione a carico dell'I.N.P.S. e sulla pensione integrativa a carico del Fondo.

Art. 20. - Erogazione quota parte in capitale della Sezione A

1. Gli iscritti, al momento del collocamento in quiescenza, potevano richiedere che parte della pensione, per un ammontare non superiore ad una mensilità di retribuzione pensionabile per ogni anno di iscrizione al Fondo, fosse convertita in capitale.
2. Il calcolo di capitalizzazione veniva fatto sulla base della tabella di conversione (allegato n. II). con l'intesa che venisse preso in considerazione il valore corrispondente ad anno intero.
3. La percentuale della pensione corrispondente all'importo capitalizzato è esclusa dalle variazioni di cui all'articolo 21.
4. Per coloro che avevano capitalizzato una quota parte della pensione integrativa diretta, la pensione di reversibilità verrà conteggiata sulla misura della pensione diretta originaria, come se la capitalizzazione non fosse mai avvenuta.
5. Nei casi in cui la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. avesse concesso che tutta la pensione integrativa fosse convertita in capitale. nessuna pensione integrativa diretta spetterà più all'iscritto e nessuna pensione integrativa di reversibilità spetterà più ai suoi superstiti, intendendosi che, con la capitalizzazione totale della pensione integrativa, il Fondo avrà integralmente assolto tutti i suoi obblighi nei confronti dell'iscritto.

Art. 21. - Disposizioni concernenti particolari nuclei di aderenti della Sezione A

1. I pensionati collocati a riposo dal 1° aprile 1951 al 30 aprile 1969 conservano le posizioni loro riconosciute dall'art. 33 del Regolamento 1.5.1969.
2. I beneficiari di pensione derivante da norme regolamentari anteriori al Regolamento 11 luglio 1955 conservano il trattamento di quiescenza in atto, detto trattamento di quiescenza è soggetto alle variazioni percentuali di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
3. Agli ex pensionati optanti per la cittadinanza germanica e successivamente ripoanti per la cittadinanza italiana, e per i quali la riserva matematica della pensione fu a suo tempo trasferita in Germania, viene conservata la pensione in loro favore ripristinata.
4. Il personale già in quiescenza alla data del 23.5.1996 ovvero quello che avendone i requisiti a detta data, aveva optato per l'applicazione della normativa prevista dalla presente Sezione A, può ottenere l'applicazione del trattamento previsto dal Regolamento del Fondo già in vigore (per il ramo credito 01.05.1969 e per il ramo esattoriale 05.08.1980) prima del 23.5.1996.

Sezione A1 PRESTAZIONE DEFINITA

Art. 22. - Destinatari e caratteristiche della Sezione A1

1. Scopo della Sezione A1 del Fondo è di garantire, oltre a quanto stabilito all'art. 36, una pensione complementare, a partire dal momento della cessazione dal servizio con diritto alla pensione I.N.P.S. a tutto il personale in servizio presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (ramo credito e ramo esattoriali) e iscritto al Fondo alla data 23 maggio 1996, che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui al successivo art. 33.
2. Tale pensione riguarda i requisiti maturati nel Fondo fino al 23 maggio 1996 ed è stata calcolata come segue:

1) é stato stabilito il trattamento pensionistico aziendale alla data predetta e secondo le modalità del presente Regolamento applicando l'anzianità di iscrizione al "Fondo" maturata al 23 maggio 1996 e tenendo conto della retribuzione pensionabile di cui all'art. 25 su base d'anno in essere a detta data. Le frazioni di anno corrispondenti ad almeno un semestre sono state arrotondate ad anno intero;

2) é stato fissato, sempre alla data 23 maggio 1996, il trattamento pensionistico ipotetico I.N.P.S. calcolandolo, alternativamente, in riferimento alle due seguenti basi pensionabili:

a) sulle voci di retribuzione utili ai fini I.N.P.S. salvo conteggiare al 50% quelle non utili ai fini del trattamento pensionistico aziendale;

b) sulle sole voci di retribuzione utili ai fini del trattamento pensionistico aziendale, maggiorate del 10%; 3) la pensione complementare aziendale spettante all'iscritto alla data 23 maggio 1996 è stata ottenuta detraendo dal trattamento pensionistico aziendale di cui al punto 1) il minore tra i due importi di pensione ipotetica I.N.P.S. calcolati rispettivamente secondo le modalità a) e b) del precedente punto 2);

4) l'importo della pensione complementare aziendale di cui al punto 3) è stato diminuito della quota di pensione complementare corrispondente alle voci pensionabili del trattamento di fine rapporto maturato alla data del 23 maggio 1996 e riferito agli anni di servizio non eccedenti i 35 a tale data.

3. Ai fini del calcolo della pensione ipotetica I.N.P.S. alla data 23 maggio 1996, si sono considerate le sole quote di pensione afferenti al periodo di servizio riconosciuto utile dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. per il trattamento di quiescenza previsto dal Fondo.

4. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, i periodi di lavoro a tempo parziale sono stati considerati ai fini della determinazione degli anni di iscrizione al Fondo, come fossero a tempo pieno. Per la determinazione della misura del trattamento pensionistico aziendale di cui al punto 1) è stata presa a riferimento la retribuzione pensionabile annua al 23 maggio 1996 nella misura intera per il periodo di servizio a tempo pieno e nella misura proporzionalmente ridotta per il periodo di servizio a tempo parziale. L'eventuale arrotondamento ad anno intero di cui al punto 1) è stato applicato in questi casi una sola volta.

5. Resta acquisita a favore dell'iscritto la pensione I.N.P.S. comunque fosse determinata alla data del pensionamento, nonché l'intero TFR.

Art. 23. - Adeguamenti delle prestazioni della Sezione A1

1. La pensione complementare determinata ai sensi dell'art. 22 al netto del trattamento di fine rapporto spettante al singolo iscritto e viene rivalutata annualmente, con capitalizzazione al 31.12 di ogni anno, a far data dal 23.5.1996 e fino ad estinzione del diritto alla rendita, reversibile, mediante applicazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

Art. 24. - Patrimonio della Sezione A1

1. Al 31.12.2009 il Fondo per la sezione A1 risulta costituito da valori per complessivi €12.793.092.24 corrispondente alla quota patrimoniale della riserva matematica impegnata a favore:

- del personale in servizio ed iscritto al Fondo a detta data che non aveva optato ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento
- del personale già in servizio al 23.05.1996 che non aveva optato ai sensi dell'art. 33 ed è stato successivamente collocato in quiescenza (compresi gli ex pensionati esattoriali sino all'1.1.2002).

2. L'impostazione contabile del Fondo Sezione A1 è basata sul conto riserva matematica, al quale è affluita la dotazione patrimoniale di cui sopra ed affluirà inoltre, tempo per tempo, il contributo d'equilibrio a carico della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

3. I valori costituenti la copertura della riserva matematica sono contabilmente evidenziati sui singoli conti individuali del personale in servizio o in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs.

47/2000, relativi alle coperture delle riserve matematiche concordate con l'attuario di fiducia della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

4. Ai soli fini di evidenziazione a ciascuno degli aventi diritto, in servizio, verrà comunicato annualmente l'ammontare della propria pensione complementare rivalutata secondo l'indice ISTAT di cui al 1° comma dell'art. 23.

Art. 25. - Determinazione della retribuzione pensionabile della Sezione A1

1. Agli effetti del presente Regolamento, per retribuzione pensionabile si intende il complesso annuo delle voci:

- stipendio
- indennità dirigenti
- integrazione indennità dirigenti
- indennità funzionari
- indennità di carica
- indennità di rappresentanza (già indennità di contingenza)
- indennità di scala mobile (già indennità di contingenza)
- indennità di laurea
- indennità di professione
- differenza aziendale
- assegno aziendale ex accordo 5.12.1984
- E.D.R. Ex Prot. 31.7.1992
- indennità di mensa
- indennità di caropane
- assegno ad personam (qualora non espressamente dichiarato non pensionabile)
- indennità personale (qualora non espressamente dichiarata non pensionabile)

N.B.: Per i Dirigenti / Quadri Direttivi (ex Funzionari) il valore "stipendio" è stato diminuito di € 13.35 (ex Lire 25.844) relative all'ex pasto.

2. Agli effetti di cui al precedente comma è stato anche considerato il premio di rendimento nell'importo calcolato alla data 23 maggio 1996.

3. Anche le voci retributive del personale in quiescenza, ex ramo esattoriali, sono quelle suddette.

Art. 26. - Prestazioni della Sezione A1 erogabili in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

1. Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego non dovuti a morte dell'iscritto, allo stesso spetta la pensione complementare diretta a carico della Sezione A1 del Fondo se maturato il diritto alla pensione I.N.P.S.

2. Per il personale in quiescenza ex ramo esattoriale i rimborsi della contribuzione al "Fondo di previdenza per gli Impiegati dipendenti da Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette" di cui alla Legge 2.4.1958 n. 377 e successive modificazioni, sono stati considerati alla stregua di una capitalizzazione e pertanto, convertiti in rendita annua, portati in detrazione dalla rendita vitalizia.

Art. 27. - Prestazioni della Sezione A1 erogabili in caso di decesso

1. Quando la risoluzione del rapporto d'impiego o avvenga per morte dell'iscritto in servizio, oltre a quanto previsto all'art. 29, ai beneficiari di cui sotto spetta la pensione complementare indiretta, purché sussista il diritto alla pensione I.N.P.S. indiretta.

2. In caso di morte dell'iscritto dopo la liquidazione della pensione complementare diretta, ai beneficiari di cui sotto spetta la pensione complementare di reversibilità, nelle stesse misure percentuali applicate dall'I.N.P.S. (allegato I).

3. Hanno diritto alla pensione complementare di reversibilità o alla pensione complementare indiretta, tutti i superstiti ai quali l'I.N.P.S. riconosce il diritto alla pensione per superstiti (Allegato n. I), nelle stesse misure percentuali applicate dall'I.N.P.S. ad eccezione dell'aliquota per i genitori, per i quali essa viene fissata al 30% anche nel caso di un solo genitore avente titolo.

Art. 28. - Risoluzione del rapporto d'impiego in assenza di maturazione dei requisiti pensionistici

1. In ogni caso di risoluzione del rapporto d'impiego senza che per l'iscritto o per i beneficiari indicati nell'allegato I sia maturato il diritto alla pensione complementare di cui agli articoli 29 e 30, all'iscritto ed ai beneficiari di cui all'allegato I spettano la liquidazione del trattamento di fine rapporto nonché il montante, alla data 23 maggio 1996, dei contributi versati dal singolo iscritto, al netto dei contributi a suo carico dovuti all'I.N.P.S. con i relativi frutti conteggiati fino al 23 maggio 1996 in base al tasso annuo del 5%, rivalutati dalla predetta data in poi in base all'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 29. - Modalità di pagamento delle prestazioni della Sezione A1

1. Le pensioni annue complementari vengono pagate in 13 rate mensili di cui: 12 posticipate entro il 27 di ogni mese ed una entro il 20 dicembre di ciascun anno.

2. In caso di morte dell'iscritto durante l'attività di servizio la retribuzione di servizio attivo viene conservata agli aventi diritto come segue:

a) per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto e per ulteriori altri 3 mesi, se gli aventi diritto sono il coniuge solo, o il coniuge con prole superiore ai 18 anni di età, o i soli figli di età fra i 18 e 21 anni;

b) per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto e per ulteriori altri 6 mesi, se gli aventi diritto sono il coniuge con prole di età inferiore ai 18 anni, o i soli figli di età inferiore ai 18 anni.

3. In tali ipotesi la pensione complementare indiretta viene liquidata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui cessa la corresponsione della retribuzione.

4. Nessuna operazione di credito in genere, per nessun titolo e per nessun motivo, può essere fatta dalla Sezione A1 del Fondo agli iscritti ed in specie non può venire ad essi fatta anticipazione di sorta.

Art. 30. - Divieto di cessione e vincoli all'erogazione della Sezione A1

1. Le pensioni complementari spettanti agli iscritti ed ai beneficiari indicati nell'art. 29 per effetto della Sezione A1 del presente Regolamento non possono essere cedute, né alienate, né vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, né in tutto né in parte, nel senso che eventuali cessioni, alienazioni o vincoli non saranno accettati o riconosciuti dall'Amministrazione del Fondo la quale pagherà le pensioni complementari soltanto ed esclusivamente alle persone degli iscritti e dei beneficiari indicati nell'art. 29 secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Il pensionato non potrà svolgere un'attività, né in proprio né alle dipendenze di terzi, contraria agli interessi della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nel territorio ove esso opera, e ciò nei limiti dell'art 2125 del Codice Civile.

3. Per il periodo nel quale l'iscritto svolge tale attività, egli perderà, entro i limiti temporali di cui all'art. 2125 del Codice Civile, i benefici della pensione complementare, salvi i maggiori diritti delle Società del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Art. 31. - Documentazione contabile della Sezione A

1. In sede di chiusura annuale verrà compilato uno stato dimostrante la situazione del Fondo.
2. Di tali stati, hanno diritto di prendere visione i Dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali dei Sindacati firmatari del presente Regolamento.
3. A periodi non superiori al triennio sarà compilato il bilancio tecnico del Fondo.

Art. 32. - Erogazione della quota parte in capitale della Sezione A1

1. L'iscritto alla presente Sezione A1 del Fondo, al momento del collocamento in quiescenza, può richiedere che parte della pensione complementare spettantegli ai sensi della Sezione A1 del Regolamento sia convertita in capitale. L'ammontare di tale capitale non potrà superare una mensilità della retribuzione pensionabile alla data 23 maggio 1996 per gli anni di iscrizione al Fondo maturati fino a tale data, con arrotondamento ad anno intero del semestre compiuto, ammontare che è da depurare del TFR sulle voci pensionabili maturato sempre alla data 23 maggio 1996. Ai soli fini di tale calcolo, sia la predetta retribuzione pensionabile che il TFR maturato al 23 maggio 1996, s'intendono rivalutati tempo per tempo sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
2. Il calcolo di capitalizzazione verrà fatto sulla base dell'età dell'interessato al momento del collocamento in quiescenza applicando la tabella di conversione (allegato n. II), con l'intesa che verrà preso in considerazione il valore corrispondente ad anno intero.

Art. 33. - Opzioni di conversione della prestazione pensionistica della Sezione A1

1. Al personale in servizio ed iscritto al Fondo alla data del 23 maggio 1996 è stata riservata la facoltà di trasferire sul suo conto pensione individuale il valore capitale della pensione complementare aziendale netta determinata ai sensi dell'art. 22. L'importo della capitalizzazione è stato calcolato applicando a tale rendita di cui all'art. 22 i coefficienti della tabella di conversione (allegato II), il risultato è poi stato attualizzato al tasso del 2%. Per tale attualizzazione è stato determinante il periodo mancante al diritto alla pensione I.N.P.S., il quale veniva considerato, con decorrenza 23.5.1996 per anni interi e frazioni di anno, con l'intesa che i periodi oltre 14 giorni erano arrotondati a mese intero.
2. Ai fini dell'individuazione del coefficiente per la capitalizzazione e del periodo per l'attualizzazione di cui sopra, si teneva conto dell'età che l'iscritto avrebbe dovuto avere al momento della maturazione del diritto alla pensione I.N.P.S. secondo la normativa in vigore alla data del 23.05.1996. Gli iscritti al Fondo alla data del 23 maggio 1996 potevano altresì scegliere di trasferire al loro conto pensione individuale anche quanto acquisito a titolo di TFR fino a quella data, al netto di eventuali anticipazioni e contributi I.N.P.S. ai sensi della legge 297/82.

Art. 34. - Elementi di raccordo fra le Sezioni A1 e B

1. Per gli iscritti al Fondo alla data del 23 maggio 1996, il trattamento complessivo ottenuto dalla somma della rendita sub art. 22 con la rendita determinata dalla conversione del capitale di cui all'art. 36, deve essere integrato fino a raggiungere un importo minimo fissato in € 6.713.94 (Lire 13.000.000) lordi annui (€ 516.46 - Lire 1.000.000 - lordi per 13 mensilità) per 35/35 rapportate ad anno di anzianità aziendale ai fini del Fondo attraverso il coefficiente 1/35, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in essere al maggio 1996.
2. Per il personale con più di 30 anni d'iscrizione al Fondo alla data del 23 maggio 1996, viene garantito con gli stessi criteri di cui al primo comma, un importo minimo di € 10.070.91 (Lire 19.500.000) lordi annui (€ 774.69 - Lire 1.500.000 - lordi per 13 mensilità), sempre per 35/35 rapportate ad anno di anzianità come precisato al comma precedente.
3. Il conteggio dell'integrazione al minimo va eseguito sul trattamento pensionistico complessivo al netto della quota di pensione riveniente eventualmente dal TFR e dai contributi individuali dell'iscritto e comunque al lordo di eventuale capitalizzazione ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento.

Art. 35. - Elementi di contribuzione aggiuntiva

1. Al personale in servizio al 23 maggio 1996 ed assunto dopo giugno 1988 la Cassa riconosceva un contributo aziendale pari al 2% della retribuzione annua lorda utile ai fini della determinazione del TFR alla data 23 maggio 1996 per il periodo ininterrottamente corrente fra la data di assunzione ed il 23 maggio 1996.

SEZIONE B CONTRIBUZIONE DEFINITA

Art. 36. - Destinatari e caratteristiche della Sezione B

1. La Sezione B del Fondo esprime il complesso dei valori derivanti dai montanti dei conti pensione individuali. A tutto il personale in servizio in pianta stabile alla data del 23 maggio 1996 della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ed al personale assunto presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e/o Sparim S.p.A. dopo tale data è stato, rispettivamente verrà, aperto un conto pensione individuale articolato su tre sottoconti:

- contributi aziendali,
- contributi dipendente,
- trattamento di fine rapporto,

sui quali affluiranno rispettivamente:

a) l'importo derivante dall'opzione espressa dai dipendenti già iscritti al Fondo alla data del 23 maggio 1996, ai sensi dell'art. 33, oltre ai contributi mensili a carico della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e/o Sparim S.p.A.;

b) i contributi mensili a carico dei singoli iscritti ai sensi degli artt. 38 e 39;

c) il TFR maturato e maturando eventualmente destinato al Fondo.

2. A far data dal 1.12.2006 viene iscritto al Fondo anche il personale con contratto di lavoro a tempo determinato o di apprendistato e, a decorrere dal 1° luglio 2026 l'adesione può avvenire anche in forma automatica ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del D.Lgs 252/2005

Dal 23 maggio 1996 sono affluiti al conto pensione individuale i frutti e le rendite netti derivanti dagli investimenti dei valori della Sezione B ripartiti sui sottoconti di cui sopra in proporzione alle loro giacenze medie ponderate e più precisamente:

- dal 24.05.1996 al 1.12.1996 al conto pensione individuale è stato riconosciuto un rendimento, calcolato in valori medi di tale periodo, pari al 7,5% netto ragguagliato ad anno;
- dall'1.1.1997 al 31.10.1997 finché la commissione di gestione di cui all'art. 47 non aveva assunto la piena operatività, il rendimento riconosciuto è stato quello dei BOT a 12 mesi fissato in sede di asta di ogni metà mese;
- dall'1.11.1997 all'1.7.2001 la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ha remunerato, come da accordo del 3.11.1997, il patrimonio della Sezione B del Fondo con un'integrazione netta pari al Rendib lordo variato mensilmente come pubblicato sul Sole-24 Ore, attribuito con data ultimo giorno di calendario di ogni mese applicando il suddetto tasso in vigore per il mese antecedente, con capitalizzazione annua ai conti pensione individuali.

Art. 37. - Elementi generali di contribuzione della Sezione B

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico dell'aderente, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. L'adesione tacita al Fondo - riguardante i lavoratori assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella

versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025 - comporta la devoluzione del TFR maturando.

3. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Nel caso in cui l'aderente destinatario del contributo contrattuale aderisca in modalità automatica, la contribuzione indicata dalla fonte di riferimento e il TFR di pertinenza sono investiti nel profilo life cycle.

5. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e degli aderenti è stabilita dagli accordi collettivi di cui al precedente art. 1, secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

7. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli accordi.

8. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico dell'aderente né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora l'aderente contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro come stabilito dalle Fonti istitutive.

9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

10. L'obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo a suo carico è strettamente correlato, secondo quanto previsto dagli accordi, al permanere del rapporto di lavoro con il datore stesso e dell'iscrizione al Fondo da parte del dipendente; la cessazione del rapporto di lavoro e/o dell'iscrizione al Fondo determina il venir meno con uguale decorrenza dell'obbligo stesso, senza diritto ad alcunché di sostitutivo, neppure ad altro titolo.

11. In costanza del rapporto di lavoro, l'iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico della Banca, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

12. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione la corresponsione dei contributi, sia da parte del datore di lavoro sia da parte del partecipante, è sospesa per ugual durata. I partecipanti hanno tuttavia facoltà di continuare a versare i contributi a proprio carico.

13. I partecipanti che, a seguito di operazioni societarie cessino il rapporto con il datore di lavoro, ovvero non risultino più ricompresi nell'ambito di applicazione del Fondo, hanno la facoltà di conservare la loro posizione presso il Fondo, con eventuale prosecuzione dei relativi flussi contributivi laddove previsto negli accordi disciplinanti il nuovo rapporto di lavoro.

Art. 38. - Contribuzione iscritti al Fondo nel giugno 1988 ed ancora in servizio al 23 maggio 1996

1. Per gli iscritti al Fondo nel giugno 1988 ed ancora in servizio alla data 23 maggio 1996, sui singoli conti pensione individuali vengono fatti affluire, mese per mese:

- i contributi aziendali nelle misure previste dall'apposita tabella (allegato n. III) calcolati a valere sulla retribuzione lorda utile ai fini della determinazione del T.F.R.;

- i contributi a carico del singolo iscritto, nella misura variabile:

a scaglioni di minimo 0,25% dallo 0,50 al 5% fino al 12/2000;

a scaglioni di minimo 0,25% dallo 0,25% al 10% dal 01/2001 fino al 03/2021;

a scaglioni di minimo 0,25% dallo 0,25% e senza limiti superiori dal 04/2021.

sempre calcolati a valere sulla retribuzione lorda utile ai fini della determinazione del TFR.

2. A seconda dell'opzione al riguardo esercitata, gli iscritti di cui sopra possono aver destinato al loro conto pensione individuale anche l'intero importo del TFR maturato al 23.5.1996 e maturando anno per anno, il tutto al netto di eventuali anticipazioni e contributi I.N.P.S. ai sensi della Legge n. 297/82.

3. L'aliquota a carico della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e/o Sparim S.p.A. di cui sopra rimane fissa per tutta la durata del rapporto di lavoro sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici (eventualmente anche grazie a contribuzioni extra aziendali). Da tale momento (finestra di uscita con il sistema di calcolo cosiddetto retributivo) la contribuzione aziendale, qualora superiore, è scesa al 6% dall'1.03.2004 al 31.12.2004 e quindi al 4% dall'1.01.2005. Ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo alla data del 23 maggio 1996, così come previsto dalla citata tabella allegato III, eventuali periodi di lavoro a tempo parziale sono da considerare per interi. Sempre a tal fine l'anzianità superiore al semestre viene arrotondata ad anno intero.

Art. 39. - Contribuzione iscritto al Fondo post giugno 1988 ed in servizio al 23 maggio 1996

1. Per gli iscritti al Fondo post giugno 1988 ed in servizio al 23 maggio 1996, con decorrenza da tale data, vengono fatti affluire sui singoli conti pensione individuali nelle seguenti misure:

un contributo aziendale

- pari al 2%, sino al 29 febbraio 2004;
- pari al 3% dall'1.03.2004 e del 4% dall'1.01.2005;

un contributo a carico del singolo iscritto:

- del 2% fino al 12/2000
- a scaglioni di minimo 0,25% dallo 0,50% al 10% dal 01/2001

tutto quanto sopra calcolato a valore della retribuzione lorda utile ai fini della determinazione del TFR.

- annualmente un importo di pari ammontare, in relazione al contributo versato dal dipendente, detratto dal TFR, accreditato mensilmente pro quota.

2. A scelta del singolo l'apporto derivante dal TFR poteva essere elevato fino al 100% del TFR disponibile stesso.

3. Per il personale assunto in pianta stabile dopo la data del 27 aprile 1993 ed in servizio al 23 maggio 1996 e per il personale assunto in pianta stabile dopo il 23 maggio 1996 che chieda di essere iscritto al Fondo vengono fatti affluire sui singoli conti pensioni individuali nelle seguenti misure:

- un contributo aziendale

- pari al 2% sino al 29 febbraio 2004;
- pari al 3% dall'1.03.2004 e del 4% dall'1.01.2005.

- un contributo a carico del singolo iscritto:

- del 2% fino al 12/2000;
- a scaglioni di minimo 0,25% dallo 0,50% al 10% dal 01/2001.

tutto quanto sopra calcolato a valore della retribuzione lorda utile ai fini della determinazione del TFR:

- l'intero ammontare del TFR accreditato mensilmente pro quota.

3. Per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato o di apprendistato iscritto dall'1.12.2006 o che assunto successivamente chiede di essere iscritto al Fondo vengono fatti affluire sui singoli conti pensione individuali nelle seguenti misure:

- un contributo aziendale pari al 2%;

- un contributo a carico del singolo iscritto a scaglioni di minimo 0,25% dallo 0,50% al 10%

tutto quanto sopra calcolato a valore della retribuzione lorda utile ai fini della determinazione del TFR;

- l'intero ammontare del TFR accreditato mensilmente pro quota.

5. La scelta individuale afferente la percentuale di contribuzione personale di cui al presente articolo dovrà essere comunicata alla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e/o Sparim S.p.A. entro il 30 novembre di ogni anno ed avrà validità per tutto l'anno solare successivo e gli anni a venire, salvo modifica scritta, entro i termini di cui sopra, su iniziativa dell'iscritto.

Art. 40. - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta di eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

3. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

4. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 41. - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e) ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)" con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di un anno.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 43 commi 5, 6.

Art. 42. - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'Istat per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di un anno.

Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento.

Art. 43. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione ovvero versando al Fondo contributi volontari.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)", la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 44. - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni possono essere riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 45. - Organi del Fondo

1. Data la natura del Fondo, costituito come patrimonio di destinazione separato ed autonomo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2117 c.c., gli organi di amministrazione e controllo del Fondo stesso sono quelli del soggetto istitutore. Ciò premesso sono stati istituiti dal Fondo:

- a. la Commissione di Gestione;
 - b. la Commissione di Sorveglianza.
2. Gli organi del Fondo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito.

Art. 46. - Commissioni di Gestione e Sorveglianza

1. Il Fondo è amministrato da una commissione paritetica che lo gestisce secondo quanto stabilito dal successivo art. 50 e da apposito regolamento attuativo approvato in fase di insediamento dalla Commissione stessa, a maggioranza qualificata, e tempo per tempo vigente, nel quale vengono disciplinati i profili inerenti alle materie delegate dal CdA alla Commissione stessa. Tale regolamento attuativo viene trasmesso alle Parti firmatarie.

2. È istituita, inoltre, una commissione paritetica di sorveglianza secondo quanto disciplinato dal successivo art. 48 e da apposito regolamento attuativo approvato in fase di insediamento dalla Commissione stessa, a maggioranza qualificata. Tale regolamento attuativo viene trasmesso alle Parti firmatarie.

3. Gli incarichi in ambedue le commissioni sono gratuiti.

Art. 47. - Commissione di gestione

1. La Commissione di gestione del Fondo, costituita presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. è composta da 6 membri effettivi di cui tre di designazione del Consiglio d'Amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e tre eletti dal personale in servizio presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e Sparim S.p.A. ed iscritti al Fondo.

2. Saranno altresì designati ed eletti rispettivamente 3 membri supplenti per ognuna delle parti, membri che interverranno esclusivamente in caso di cessazione dalle funzioni di un membro effettivo, con l'intesa che subentrerà nella carica il supplente eletto con il maggior numero di preferenze. La scelta degli eleggibili dovrà avvenire, sia per i membri effettivi che per i supplenti, fra il personale in servizio presso le Società del Gruppo Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ed iscritto al Fondo. La Commissione di gestione dura in carica tre anni ed i suoi membri effettivi e supplenti sono rieleggibili. Decadranno dalla loro qualifica i membri per i quali dovesse emergere un conflitto d'interessi a causa di eventuali altri incarichi di natura simile.

3. I membri della Commissione votano a maggioranza per la nomina di un Presidente e di un Vicario.

4. La Commissione di gestione avrà il compito di amministrare il patrimonio del Fondo con esclusione dei valori relativi alla riserva matematica dei pensionati di cui alla sezione A, nonché valori residui degli iscritti (in pensione ed in servizio) di cui alla Sezione A1 che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 33.

5. Per questi valori continuerà a sussistere la garanzia data dal patrimonio della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A che pertanto provvederà direttamente alla loro gestione.

6. La Commissione di gestione ha il compito di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare, ai fini dell'adozione del Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse.

7. Le decisioni della Commissione di gestione dovranno avvenire a maggioranza assoluta e cioè con almeno quattro voti favorevoli.

8. La Commissione di gestione si riunisce di regola mensilmente, salvo richiesta di carattere straordinario formulata da almeno due dei suoi membri.

9. Di tutte le riunioni della Commissione di gestione viene redatto verbale.

10. Le deliberazioni assunte dalla Commissioni di gestione saranno eseguite a cura della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. su esplicito incarico scritto della Commissione stessa.

11. I componenti della Commissione di gestione rispondono del loro operato ai sensi del disposto dell'art. 5 d.lgs. 252/2005, relazionando annualmente in maniera esauriente sull'andamento del patrimonio del Fondo. Agli iscritti verrà inviato un estratto di tale relazione unitamente all'estratto annuale della propria posizione.

Art. 48. - La Commissione di sorveglianza

1. La Commissione di sorveglianza costituita presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. è composta dallo stesso numero di membri effettivi e supplenti, uguali modalità di elezione rispettivamente designazione e funzionamento già stabili all'art. 50 del presente Regolamento per la Commissione di gestione.

2. Non è ammessa la contemporanea partecipazione in entrambe le commissioni.

3. La Commissione di sorveglianza si riunisce di regola ogni due mesi, salvo richiesta di carattere straordinario formulata da almeno due dei suoi membri.

4. Spetta alla Commissione di sorveglianza il controllo delle deliberazioni della Commissione di gestione per quanto riguarda il rispetto formale e sostanziale alle norme di legge e del presente Regolamento. La Commissione di sorveglianza fornirà una sua relazione annuale sulla gestione del patrimonio del Fondo e comunicherà, comunque, eventuali osservazioni alla Commissione di gestione. Un estratto della relazione annuale verrà inviato agli iscritti unitamente all'estratto della propria posizione. La Commissione di sorveglianza dovrà valutare le deliberazioni della Commissione di gestione dei cui verbali di riunione avrà diritto di estrarre copia.

5. Qualora la Commissione di sorveglianza riscontrasse gravi irregolarità relativamente alle decisioni o ai comportamenti della Commissione di gestione, potrà proporre la decadenza della Commissione di gestione al Consiglio di Amministrazione Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ed all'assemblea degli iscritti della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e Sparim S.p.A.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 49. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio della Banca, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.

2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Banca o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Banca.

4. La Banca è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Banca e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Banca e di suoi clienti.

5. La Banca è altresì dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascuna sezione.

6. Ferma restando la responsabilità della Banca per l'operato del soggetto delegato, le attività inerenti alla gestione amministrativa e contabile possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione della Banca sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 50. - Gestione delle risorse

1. La Commissione di gestione, sulla base delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione, effettua l'investimento delle risorse della Sezione B del Fondo, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. n. 252/05, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti e, comunque, secondo criteri prudenziali.

2. Ferma restando la responsabilità della Commissione di Gestione, sulla base delle linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione, essa può affidare ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1 lett. a), b), e c) del D.lgs. n. 252/05, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione. In tal caso, il Consiglio di amministrazione della Banca definisce i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle Direttive COVIP, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni e dei vincoli di cui al presente Regolamento. Il Consiglio di amministrazione della Banca verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

3. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione della Banca è tenuto a verificare con opportuna periodicità trimestrale l'adeguatezza dell'assetto degli investimenti ed i risultati conseguiti.

Art. 51. - Il Soggetto Depositario

1. Le risorse del Fondo possono essere depositate, ai sensi della normativa vigente, presso un unico depositario, sulla base di apposita convenzione.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato al Depositario.

3. Il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP e al Consiglio di amministrazione della Banca sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo. La banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.

Art. 52. - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 53. - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. La tenuta delle scritture contabili del Fondo, nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali, sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP, tenendo comunque presenti gli opportuni adeguamenti derivanti dalla natura giuridica del Fondo.

Art. 54. - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascuna Sezione del Fondo, il Consiglio di amministrazione della Banca approva un rendiconto annuale, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione. Il rendiconto è del tutto autonomo rispetto al bilancio della Banca ed è rappresentato in una specifica appendice di quest'ultimo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 55. - Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente o, in caso di adesione automatica, il datore di lavoro è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. In caso di adesione esplicita, la domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente alla Banca che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Regolamento e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega alla Banca per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nella sede del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo – limitatamente ai dipendenti assunti antecedentemente al 1° luglio 2026 che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, in merito alla destinazione del TFR - sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo /ife cycle nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 56. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento, la Nota informativa, il rendiconto annuale e la relazione sull'andamento della gestione, il documento sulle anticipazioni e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Su motivata richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 57. - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

Art. 58. - Clausola compromissoria

1. Le Parti possono consensualmente deferire alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Regolamento che non trovino soluzione all'interno del Fondo. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del Collegio è nominato di comune accordo tra le Parti.

2. Una volta avviata la procedura di cui al comma precedente, qualora una delle Parti, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia, non abbia provveduto a nominare l'arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale competente su istanza dell'altra parte.

3. Il Collegio giudica secondo diritto. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro novanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle Parti.

4. L'arbitrato previsto dal presente articolo è da intendersi come "arbitrato rituale" disciplinato dagli artt. 806 e segg. c.p.c.

PARTE VI NORME FINALI

Art. 59. - Modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, sentita la Commissione di gestione, e previo accordo delle parti istitutive. Le modifiche sono comunicate alla COVIP ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, previa comunicazione alle parti istitutive, ad apportare al Regolamento le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni o normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza della Commissione di sorveglianza.

Art. 60. - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo, lo stesso si scioglie per delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere conforme della Commissione di Sorveglianza e previo accordo delle parti istitutive.

2. Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione di sorveglianza hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

3. In caso di liquidazione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 61. - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 62. - Ulteriori prestazioni

Una copertura assicurativa dovrà garantire in caso di invalidità dell'iscritto in servizio tale da non permettergli di poter continuare la sua attività lavorativa ovvero in caso di morte, un capitale pari alla retribuzione annua lorda utile ai fini della determinazione del TFR, calcolata sull'ultima retribuzione mensile percepita per intero, moltiplicata per un coefficiente determinato fra la cifra 6 e la cifra 1, con progressione decrescente, come da allegata tabella 4, in rapporto agli anni di iscrizione al "Fondo", ricompresi tra un minimo di 6 ed un massimo di 30 anni di iscrizione, con scatto arrotondato all'anno superiore. In caso di sinistro, dopo 30 anni di iscrizione al Fondo avente per conseguenza la morte o l'invalidità totale dell'iscritto, la copertura assicurativa dovrà garantire un capitale pari ad una retribuzione annua lorda utile ai fini della determinazione del T.F.R. calcolata

sull'ultima retribuzione mensile percepita per intero. L'indennizzo seguirà le sorti del montante accumulatosi sul conto pensione individuale. Gli oneri derivanti dalla presente copertura assicurativa sono a carico della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. e/o Sparim S.p.A. che ha la facoltà di accollarsi direttamente le prestazioni in argomento o di stipulare idonee polizze assicurative.

Ogni eventuale contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità è definita, in via definitiva, da un collegio di tre medici di cui uno designato dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano.

Inoltre una copertura di natura assicurativa garantirà, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per riduzione di posti ovvero per soppressione o trasformazione di uffici, all'iscritto licenziato un capitale calcolato sulla retribuzione annua lorda utile ai fini della determinazione del TFR sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita per intero e moltiplicato:

- per tre volte in presenza di un'anzianità di inferiore a 10 anni,
- per quattro volte in presenza di un'anzianità di servizio compresa tra i 10 e 20 anni,
- per cinque volte in presenza di un'anzianità di servizio compresa tra 20 e 30 anni,
- per quattro volte in presenza di un'anzianità di servizio superiore ai 30 anni.

Gli importi di cui sopra saranno ridotti di ogni altro compenso e/o retribuzione corrisposti all'iscritto in base al Contratto Collettivo nazionale di lavoro e/o ad accordi aziendali vigenti in tale momento, per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di riduzione di posti ovvero per soppressione o trasformazione di uffici.

ALLEGATO I – DISPOSIZIONI I.N.P.S. IN MERITO ALLE PENSIONI AI SUPERSTITI

Si precisa, per opportuna conoscenza, che l'I.N.P.S. riconosce il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ai seguenti superstiti del pensionato od assicurato:

al coniuge, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa; ai figli legittimi ed equiparati, fino al compimento dei 18 anni o senza limiti di età se inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della sua morte. La pensione è concessa fino a 21 anni ai figli che frequentano la scuola media o professionale; per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, a quelli che frequentano l'Università (in entrambi i casi deve trattarsi di figli a carico e che non prestino lavoro retribuito).

Se mancano il coniuge ed i figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori legittimi od equiparati di età superiore ai 65 anni, a condizione che non godano già di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.

Qualora manchino o non abbiano diritto il coniuge, i figli ed i genitori; la pensione spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili a condizione che non godano di pensione e che alla data della morte dell'assicurato o pensionato fossero permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

Ai superstiti innanzi indicati spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella liquidata al pensionato o che sarebbe spettata all'assicurato:

il 60% al coniuge. In sua assenza, all'unico figlio beneficiario spetta invece il 70%;
il 20% a ciascun figlio che abbia diritto a pensione unitamente al coniuge, ovvero il 40% a ciascuno se hanno diritto a pensione soltanto i figli;
il 15% a ciascun fratello o sorella.

Le pensioni attribuite ai superstiti non possono superare nel loro complesso, l'importo della pensione liquidata al pensionato o che sarebbe spettata all'assicurato

N.B. - L'aliquota spettante ai genitori, in deroga alle disposizioni I.N.P.S., è fissata dagli art. **15** e **27** del presente Regolamento nella misura del 30%.

Allegato II

TABELLA DI CONVERSIONE		KONVERSIONTABELLE
Età Alter	su testa di invalido Invalidenkopfquote	Su testa generica normale Kopfquote
20	14,349	18,941
21	14,374	18,874
22	14,391	18,803
23	14,399	18,729
24	14,398	18,651
25	14,388	18,571
26	14,369	18,486
27	14,340	18,397
28	14,302	18,304
29	14,256	18,207
30	14,199	18,105
31	14,134	17,999
32	14,339	17,888
33	13,977	17,773
34	13,886	17,653
35	13,789	17,528
36	13,683	17,397
37	13,569	17,261
38	13,448	17,119
39	13,315	16,972
40	13,174	16,819
41	13,023	16,660
42	12,864	16,495
43	12,705	16,324
44	12,550	16,146
45	12,409	15,962
46	12,276	15,772
47	12,147	15,575
49	11,899	15,161

50	11,778	14,945	
51	11,655	14,722	
52	11,529	14,494	
53	11,398	14,260	
54	11,249	14,020	
55	11,088	13,773	
56	10,917	13,522	
57	10,739	13,264	
58	10,554	13,002	
59	10,361	12,733	
60	10,160	12,459	
61	9,950	12,177	
62	9,730	11,891	
63	9,499	11,600	
64	9,257	11,301	
65	9,003	10,996	
66	8,732	10,686	
67	8,441	10,371	
68	8,141	10,052	
69	7,833	9,728	
70	7,519	9,404	
71	7,201	9,076	
72	6,878	8,745	
73	6,552	8,411	
74	6,225	8.081	

Allegato III

Anni di servizio effettivo al 23 maggio 1996	Quota aziendale percentuale
0	2 *)
1	2 *)
2	2 *)
3	2 *)
4	2 *)
5	2 *)
6	2 *)
7	2 *)
8	10
9	10,3
10	10,6
11	10,9
12	11,2
13	11,5
14	11,8
15	12,2
16	12,6
17	13
18	13,4
19	13,8
20	14,2
21	14,7
22	15,2
23	15,7
24	16,2
25	16,7
26	17
27	17
28	17
29	17
30	17
31	17
32	17
33	17
34	17
35	17
Oltre 35	10 **)

Coefficienti per il calcolo del capitale caso morte o invalidità totale

Anzianità	Coefficiente
6	6,0000
7	5,7917
8	5,5833
9	5,3750
10	5,1667
11	4,9583
12	4,7500
13	4,5417
14	4,3333
15	4,1250
16	3,9167
17	3,7083
18	3,5000
19	3,2917
20	3,0833
21	2,8750
22	2,6667
23	2,4583
24	2,2500
25	2,0417
26	1,8333
27	1,6250
28	1,4167
29	1,2083
30	1,000